

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIAMPEDEL
PROVINZIA DE TRENT

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

***VERBAL DE DELIBERAZION DE CONSEI DE COMUN
N. 3***

OGGETTO: approvazione del Regolamento degli impianti di videosorveglianza del Comune di Campitello di Fassa.

ARGOMENT: aproazion del Regolament di impianc per la soravèrda tras video del Comun de Ciampedel.

L'anno DUEMILAVENTITTE addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

L'an DOIMILEVINTETREI ai 27 de JENE' da les 21.00 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora l'avis aldò de la lege, se à binà l'Consei de Comun.

Presenti i signori/*Tol pèrt i Signore:*

1. <u>Bernard Ivo - SINDACO</u>	<u>PRESENTE</u>
2. <u>Bernard Alessandro</u>	<u>PRESENTE</u>
3. <u>Capovilla Manuel</u>	<u>PRESENTE</u>
4. <u>Croce Ezio</u>	<u>PRESENTE</u>
5. <u>Davarda Sergio</u>	ASSENTE GIUSTIFICATO
6. <u>De Paoli Daniel</u>	ASSENTE GIUSTIFICATO
7. <u>Davarda Federica</u>	<u>PRESENTE</u>
8. <u>Rasom Daria</u>	<u>PRESENTE</u>
9. <u>Riz Damiano</u>	<u>PRESENTE</u>
10. <u>Sommavilla Stefano</u>	<u>PRESENTE</u>
11. <u>Tonelli Dario</u>	ASSENTE GIUSTIFICATO
12. <u>Valentini Maurizio</u>	<u>PRESENTE</u>

Assiste il Segretario comunale Sensato dr. Graziano

Tol Pèrt e verbalisea l'Segretèr de Comun Sensato dr. Graziano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BERNARD IVO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l'OMBOLT signor BERNARD IVO, l tol sù la presidenza e l declara orida la sentèda per fèr fora l'argoment scrit de sora.

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA



PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione del Regolamento degli impianti di videosorveglianza del Comune di Campitello di Fassa.

in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

Favorevole Non Necessario NON Favorevole

Lì, 23.01.2023

Il Segretario comunale
dott. Sensato Graziano

in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

Favorevole Non Necessario NON Favorevole

-
-

Deliberazione n. 03 dd. 27.01.2023
Publicata all'albo il 01.02.2023
all'indirizzo

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

OGGETTO: approvazione del Regolamento degli impianti di videosorveglianza del Comune di Campitello di Fassa.

Premessa.

Al fine di migliorare la sicurezza urbana per rilevare e prevenire atti di vandalismo in generale ed in specifico su immobili comunali ed aree pubbliche, scarico abusivo di rifiuti, aumentare la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene utile ricorrere al monitoraggio del territorio comunale attraverso sistemi di videosorveglianza anche non continuativi.

È necessario che il Comune si doti di idoneo regolamento disciplinante la materia quale strumento per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive e per la tutela dei dati personali dei cittadini secondo regole chiare inderogabili e incisive;

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.

La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia

Deliberazione n. 03 dai 27.01.2023
Metuda fora su l'albo ai 01.02.2023 a la direzione:

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

SE TRATA: aproazion del Regolament di impianc per la soravèrda tras video del Comun de Ciampedel.

Paroles dantfora.

Per miorèr la segurezza urbana con chela de troèr fora e prevegnir situacions de dessatament e avisa en referiment a bens del comun e de la arees publiches, de desgorta no lezita de refudam, per smaorèr la segurezza de la zircolazion su la strèdes, l'é stat dezidù de controlèr l' teritorie de comun tras sistemas de soravèrda tras video ence no a do a do.

Fèsc besegn che l' Comun se endote de n' regolament adatà per endrezèr chest setor desche strument per meter en doura a na vida dreta chisc oblighes e per stravardèr i dac personèi di sentadins aldò de regolamenc chières, de obligh e de fazion;

Canche l' é jit en doura l' Regolament nef (UE) 2016/679 del Parlament european e del Consei dai 27 de oril del 2016 (che tol ju la direttiva en doura 95/46 CE) l' é stat metù en esser n' chèder giuridich nef en cont de stravardament di dac personèi en doura dai 25 de mé del 2018 aldò del art. 99, paragraf 2 del Regolament (UE) 2016/679.

Meter en doura deldut la normativa europeèna determinea l' besegn per i Stac de l'Union de adatèr la lesgislazion interna en esser en cont de stravardament di dac personèi, estra che l' besegn da pèrt de duc i sogec/operatores, publics o privac, che i trata dac de se adatèr a la prescriziens europeènes neves.

Col Decret Legislatif dai 18 de mé del 2018 n. 51, l' é jit en doura la direttiva (UE) 2016/680 dai 27 de oril del 2016 che revèrda l' stravardament de la persones fisiches, con atenzion al stravardament di dac personèi da pèrt de la autoritèdes competentes tel ciamp penal. (G.O. n. 119 dai 24 de mé del 2018). Avisa, l' test normatif adatea la normativa nazionea a la direttiva (UE) 2016/680 che revèrda l' stravardament de la persones fisiches en referiment al tratament, da pèrt de la autoritèdes competentes, per fins de prevenzion, enrescida, zertament e de azions contra reac o condènes penales, estra che la zircolazion senza vincoi de chisc dac. Descheche vegn prezisà tel secont coma del art. 1, l' decret l' vegn metù en doura per l' tratament che l' é en pèrt o deldut automatisà di dac personèi de la persones fisiches e per l' tratament no automatisà de dac personèi de la persones fisiches che l' é te n' archivie o che cogn vegnir archivié, tout

contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Ritenuto dunque opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010" e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell'amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- finalità dell'attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina; e, criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;
- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

ite l stravardament da – e prevenzion da – manaces a la segurezza publica.

L Decret Legislatif dai 30 de jugn del 2003 n. 196, che trata: "Codesc en cont de stravardament di dac personèi" l é stat adatà al regolament scrit de sora con Decret Legislatif dai 10 de aost del 2018, n. 101 che trata: "Desposizions per adatèr la normativa nazonèla a la desposizions del regolament (UE) 2016/679 del Parlament european e del Consei, dai 27 de oril del 2016, che revèrda l stravardament de la persones fisiches en cont del tratament di dac personèi, estra che a la zircolazion senza vincoi de chisc dac e che tol ju la diretiva 95/46/CE (regolament generèl en cont del stravardament di dac)".

Retegnù donca de utol, en conscidrazion de la indicacions metudes dant da la "Desposizions per i Comuns en cont de control video aldò del provediment del Garant privacy dai 8 de oril del 2010" e da chel che l é pervedù dal Regolament (UE) 2016/679, de tor su n regolament che endreze avisa la दौरa di impianc de control video de proprietà de l'aministrazion de comun, aldò de chisc criteries:

- respet dret de la fontènes en दौरa en cont de: Regolament (UE) 2016/679, Decret Legislatif dai 30 de jugn del 2003 n. 196, provediment en cont de control video dai 8 de oril del 2010 del Garant per l stravardament di dac personèi;
- coerenza col endrez generèl en cont de stravardament di dac personèi aldò del Codesc per l stravardament del retegn di dac personèi.

L regolament endreza avisa chisc aspec de l'atività de control video:

- finalità de l'atività de control video;
- prinzipies che pel vegnir metù en दौरa per l tratament di dac personèi touc su tras i impianc de control video;
- troèr fora la fegura del responsabol e i enciarié del tratament di dac personèi touc su tras impianc de control video e definizion de sia modalitèdes de nomina, e criteries e modalitèdes de azes a la imagines toutes su e registrèdes;

- sistemes de segurezza per stravardèr i dac personèi e i locai olache vegn fat l tratament;

- determinazion del termin de conservazion di dac personèi touc su tras impianc de control video;

- determinazion di sistemes de informazion ai enteressé aldò del articol 13 del Regolament european UE 2016/679

- stima di dans che podessa entravegnir sui dac de retegn.

Per despieghèr e prezisèr la cernies fates per meter ju l test del regolament l é benfat spezifichèr che:

– l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

– l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";

– con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come "l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice";

– al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che "i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati". In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e

- l'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 stabilisce che la sicurezza urbana è un bene pubblico da straveder tras attivitàdes endrezèdes, delate de la comunitàdes locales, tel respet de la normes che endreza l viver zivil, per miorer la condizions del viver ti zentres urbans, la convivenza zivila e l leam sozièl";

- l'articolo 6, comma 7 e 8, del Decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11, mudà te Lege del 23 de oril del 2009 n. 38, l stabilisc che "per straveder la segurezza urbana, i comuns i pel se emprevaler di sistemes de control video ti lesc publics o orii al publich" e che "la conservazion di dac, de la informacions e de la imagines binèdes su tras i sistemes de control video la vegn limitèda a set dis do da la rilevazion, lascian valer besegnes spezièi per na conservazion de più dis";

- con comunicazione n. 558/A/421.2/70/195969 del 6 agosto 2010, che trata "Sistemes de control video", l Partiment de la Segurezza Publica del Minister del Intern l à osservà che "se emprevaler de sistemes de control video per lesc publics o orii al publich, tel cajo entravegne situacions de defendura del orden e de la segurezza publica, estra che caji de segurezza urbana, pel determiner l besegn de chisc aparac aldò de la previjions aldò del pont 3.1.1. del provediment del Garant, donca con metuda en दौरa del art. 53 del Codesc en cont de stravedament di dac personèi e sie smendrament de vèlch prinzip de garanzia, desche, avisa, chel de l'informativa aldò del art. 13 del Codesc dit dant";

- tel paragraf 3.1.2. del provediment en cont de control video del 8 de oril del 2010, l Garant per l stravedament di dac personèi l à prezisà che i "titolères del tratament i pel meter en consaputa del control video tras sistemes ence simplifiché de inforamtiva, che met al luster, tras tabeles con referimenc grafics, simboi, scrites, la दौरa de chisc sistemes per fins de stravedament del orden e de la segurezza publica, de prevenzion, de zertament o de represcion de reac". En cont de l'informativa aldò del art. 13 del Regolament European, tel regolament vegn stabilì che la medema la ge vegn data ju ai enteressè aldò di sistemes simplifiché pervevui dal art. 5 del regolament, lascian valer l logament de tabeles aposta da vejìn ai impianc de control tras video metui su ence delate di fabricac de comun.

Su la basa di endrec e di prinzipies scric ite tel regolament, la Jonta de Comun tolarà su con sie provediment l Regolament – program per se emprevaler di impianc de control video per troer fora i impianc del Comun o da chest gestii loghé sul tegnir de Comun, la carateristiches e la modalitèdes

le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Ritenuto quindi opportuno approvare il Regolamento degli impianti e dei sistemi di videosorveglianza secondo lo schema proposto di 14 articoli (Allegato A);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per gli impianti di videosorveglianza composto di 14 articoli, allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di stabilire che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- 4) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
- 5) di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di

de doura di medemi estra che i adempimenc, la garanzies e l stravardament per l tratament legitim e adata di dac personèi.

Dezidù donca de aproèr l nef Regolament di impianc e di sitemes de control video aldò del schem portà dant de 14 articoi (Enjonta A);

Vedù l D.Lgs. n. 118/2011 en cont de armonisazion di sitemes contaboi, mudà e integrà dal D.Lgs. 126/2014;

Vedù l D.Lgs. dai 18 de aost del 2000, n. 267 e mudazions fates do;

Vedù l Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con l.R. dai 03.05.2018, n. 2 e vedù sia competenza aldò del art. 49;

Vedù l statut de Comun;

Tout su su la proponeta de deliberazion en argoment demò l parer de regolarità tecnich aministrativa aldò di articoi 185 e 187 del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, dat ju dal Responsabol de la struttura de referiment, dajan at che no fèsc besegn tor su l parer de regolarità contabola e che l é scioldi assà ajache no l é aspec contaboi;

Con stimes a favor n.9 , de contra n. 0, no dates ju n. 0, dates ju con man uzèda, sun n. 9 Conseieres che à tout pèrt e che à lità;

DELIBEREA

- 1) de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l regolament per i impianc e sitemes de control video metù adum da 14 articoi, enjontà te chest provediment desche pèrt en dut e per dut (Enjonta A);
- 2) de stabilir che l regolament l vegnarà metù en consaputa de la jent tras publicazion sul albo pretorie e sul sit Internet del Comun;
- 3) de dèr at che chest provediment no l comporta agravies finanzièi a cèria del bilanz de Comun;
- 4) de dèr at che chest regolament l arà fazion canche chesta deliberazion jirà en doura.
- 5) vegn metù al luster che, aldò del art. 4 coma 4, de la Lege Provinzièla dai 30 de november del 1992, n. 23 contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc:
 - a) oposizion a la Jonta de Comun dant che sie fora l trat de temp de la publicazion, aldò del art. 183, c. 1, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2;
 - b) recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia Aministrativa de Trent da portèr dant da chi che

chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

à enteres dant che sie fora 60 dis dal termin de la publicazion, aldò del articol 29 del D.Lgs. dai 2.07.2010, n 104.

c) empede che la soluzion scritta tel pont b) recors straordenèr al President de la Republica da man de chi che à enteres per rejons de legittimità dant che sie fora 120 dis dal termin de la publicazion, aldò del articol 8 del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA



Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 - Tutela

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Campitello di Fassa nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale della Val di Fassa sita in Moena, Strada de Longiarif, 3, presso il centro raccolta materiali in località Pent de Sera e presso il Municipio in Strèda Dolomites 44 e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare" il Comune di Campitello di Fassa, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali
- e) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “Regolamento 2016/679” il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

i) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Campitello di Fassa.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un’area o in una zona videosorvegliata e dell’eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa “minima”, installato in prossimità della stessa.

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri del Comune di Campitello di Fassa, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:

- tutela del patrimonio;
- sicurezza urbana;
- sicurezza stradale;
- vigilare sul pubblico traffico e sulla sicurezza dei beni e degli strumenti correlati;
- sicurezza ambientale;
- eliminare il fenomeno di abbandono abusivo di qualunque genere di rifiuti, per la salvaguardia del patrimonio ambientale del Comune

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell’area interessata.

Art. 7 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Campitello di Fassa, effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento

1. Compete al Comune di Campitello di Fassa, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.

4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;

c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 11 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.

Art. 12 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Dò l'aer let chest verbal vegn aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE/L PRESIDENT
F.to Bernard Ivo

IL SEGRETARIO/L SECRÈTER
F.to Sensato Dr. Graziano

REFERATO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT DE PUBBLICAZION
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (*Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2*)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno

Gé sotscrit Secretèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su l'Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai

01.02.2023

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

- Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terzo coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Addì/ai 11.02.2023

Il Segretario/L Secretèr de Comun
F.to Sensato Dr. Graziano

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

- (1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia valiva che l'originèl, sun papier zenzà bol per doura aministrativa.

Li/ai

Il Segretario/L Secretèr de Comun
Sensato dr. Graziano

- (1) Cancellare se la deliberazione è originale